

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

*Provvedimento:* Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019 n.86 recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo

*Amministrazione competente:* Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

*Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.*

### OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 6 dalla Legge 8 agosto 2019, n. 86, rubricato "Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo".

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 detta delimita l'ambito di applicazione del presente decreto e detta i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale. Il comma 3 conferma le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi.

L'articolo 4 regola l'accesso alla professione e istituisce presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi; definisce i requisiti necessari che consentono l'iscrizione al Registro; stabilisce le caratteristiche del titolo abilitativo all'esercizio della professione; consente l'iscrizione al Registro dei cittadini europei e extra UE già abilitati in altro Stato membro, secondo i criteri di ammissione da determinare con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (art. 12, comma 1) e vieta alle SSD e ASD di avvalersi di soggetti non iscritti al Registro.

L'articolo 5 riguarda il contratto di mandato sportivo. In particolare stabilisce: gli elementi che deve contenere, a pena di nullità; la necessità di apporre un termine di durata non superiore a due anni e le conseguenze dell'applicazione di termini difformi e clausole di tacito rinnovo; l'impossibilità di



stipularlo con più di due soggetti assistiti; la possibilità di prevedere una clausola di esclusiva in favore dell'agente; la nullità in caso di stipula da parte di un soggetto non iscritto nell'apposito Registro o nei casi di incompatibilità e conflitto di interessi; l'obbligo di deposito del contratto da parte dell'agente sportivo; l'istituzione di un Registro dei contratti di mandato sportivo presso ciascuna federazione sportiva nazionale.

L'articolo 6 concernente i casi di incompatibilità e conflitto di interessi, definisce i soggetti cui è vietato l'esercizio dell'attività di agente sportivo e le attività che, per potenziale conflitto di interesse, sono vietate all'agente sportivo e segnatamente: avere interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere cointeressenze o partecipazioni nei diritti economici relativi al trasferimento di un lavoratore sportivo; offrire, a qualunque titolo, denaro o altri beni, benefici o utilità economiche, a colleghi o a soggetti terzi, al fine di indurre questi ultimi a sottoscrivere un contratto di mandato sportivo o a risolverne uno in corso di validità; avviare trattative o di stipulare contratti con una società o associazione sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado dell'agente detengano partecipazioni anche indirettamente, ricoprano cariche sociali o associative, incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi.

L'articolo 7 definisce gli obblighi nell'esercizio dell'attività, tra cui l'aggiornamento professionale, l'osservanza del codice etico di cui all'art. 12 comma 2 cui nonché ogni altra normativa applicabile ivi comprese quelle formulate dal CONI, dall'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, dalle federazioni sportive internazionali e nazionali.

L'articolo 8 riguarda il compenso spettante all'agente sportivo e in particolare: la definizione; la modalità di determinazione e di pagamento; la procedura di rendiconto annuale, da parte delle società e associazioni sportive dei lavoratori sportivi al CONI e alle federazioni, dei compensi erogati a ciascun agente sportivo; la definizione, i parametri per la determinazione dei compensi degli agenti sportivi con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da lui delegata in materia di sport.

L'articolo 9 ha per oggetto le società di agenti sportivi. L'articolo definisce l'organizzazione, elencando le condizioni e i criteri per la costituzione. Il comma 2 specifica che la sottoscrizione di contratti di mandato sportivo sono subordinati all'iscrizione della società nella sezione "Società di agenti sportivi" dell'apposito Registro; il comma 3 stabilisce la procedura per l'iscrizione, mentre il comma 4, infine, preclude la possibilità di svolgere attività di agente sportivo a soci, collaboratori e dipendenti di società di agenti sportivi in operazioni in cui è coinvolta la società stessa.

L'articolo 10 regola il rapporto contrattuale tra il lavoratore sportivo minore e l'agente sportivo definendo: l'età minima dell'assistito; l'obbligo di sottoscrizione del contratto da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale o dall'esercente la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo; la nullità di accordi che prevedano pagamenti, utilità o beneficio in favore dell'agente sportivo; l'obbligo di redigere e depositare il contratto di mandato sportivo anche nella lingua di nazionalità del minore.

L'articolo 11 prevede che, con apposito decreto attuativo, ferme restando le fattispecie di responsabilità, in specie civile e penale, secondo la disciplina legislativa vigente, è stabilito il regime sanzionatorio sportivo per il caso di violazione, da parte dell'agente sportivo, delle norme di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi. Secondo il comma 2, il CONI istituisce una commissione per gli agenti sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti degli agenti sportivi iscritti al Registro nazionale, la cui composizione e attribuzioni, modalità di funzionamento sono determinate con apposito decreto di cui al comma 1 del successivo articolo.

L'articolo 12 al comma 1 stabilisce che entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, con apposito decreto viene emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute



nel presente decreto, ossia: il procedimento per l'iscrizione al Registro, la relativa durata e le modalità di rinnovo; la tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro; le cause di cancellazione; l'obbligo di frequenza di tirocini professionali o di corsi di formazione; l'obbligo di copertura assicurativa. Con il medesimo decreto sono definite le regole e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione, che può articolarsi in più prove, tra cui in ogni caso una prova generale presso il CONI e una prova speciale presso le federazioni sportive nazionali, organizzate in almeno due sessioni all'anno, nonché la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici. Il comma 2 prevede che il CONI emani il Codice etico degli agenti sportivi; la violazione delle disposizioni del codice etico è fonte di responsabilità, anche disciplinare, per l'agente sportivo.

L'articolo 13 prevede una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dall'applicazione delle norme del presente decreto.

L'articolo 14 detta norme transitorie e conferma la validità dei titoli abilitativi già conseguiti.

L'articolo 15 riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 16 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.

